



Insidie e trabocchetti • elementi non richiesti dalla previsione dell'art. 2051 cc

Descrizione

Richiamando una precedente pronuncia del 2016, la Corte di Cassazione con la sentenza dd. 24 aprile 2024 n. 11060, afferma che: *“il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto”*.

In materia di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. - principio questo più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità - la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del **dovere generale di ragionevole cautela**, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del **comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno**, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da **escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale**, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.



Da quanto osservato la Corte di Cassazione fa derivare che *“il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d’acqua, che agisca a norma dell’art. 2051 cod. civ., è solo tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, da raggiungersi anche con **presunzioni**, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo”*• rispetto alla custodia del bene?

In particolare la Corte ribadisce che: *“l’**insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito, né di quello previsto dalla regola generale ex art. 2043 cod. civ.**, né di quello di cui alla norma speciale di cui all’art. 2051 cod. civ., essendo invece frutto dell’interpretazione giurisprudenziale, da ritenersi ormai del tutto superata, giacché essa, al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, finiva per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., in aperto contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto”*

Si conclude dunque per la sostanziale conformità a diritto della conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello di Palermo, secondo cui *“incombeva sulla convenuta dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia, prova che nel caso di specie non è stata data”*.

L’art. 2051 c.c. nonostante tutto è proprio difficile a morire.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

28 Apr 2024